

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 1 di 11</p>
--	---	---

## INDICE

Indice	pag. 1
Premessa	pag. 2
01. Definizione ed obiettivi della Sorveglianza Sanitaria in Medicina del Lavoro	pag. 2
02. Destinatari della Sorveglianza Sanitaria	pag. 2
03. Sorveglianza sanitaria e Valutazione dei Rischi	pag. 3
04. Profilo giuridico ed indipendenza intellettuale del Medico Competente	pag. 3
05. Accertamenti sanitari affidati al Medico Competente	pag. 3
06. Idoneità al lavoro	pag. 4
07. Sorv. sanitaria per i rischi professionali ai sensi dell'art.41 D.Lgs.81/08	pag. 4
08. Accertamenti complementari	pag. 6
09. Giudizio di idoneità alla mansione specifica	pag. 6
10. Procedura di archiviazione e conserv. delle cartelle sanitarie e di rischio	pag. 6
11. Valutazione epidemiologica dei risultati della Sorveglianza Sanitaria	pag. 7
12. Protocollo di sorveglianza sanitaria	pag. 7
13. Acquisizione documentazione aziendale	pag. 8
14. Protocolli sanitari dei lavoratori dipendenti	pag. 8
15. Attività di sopralluogo negli ambienti di lavoro	pag. 8
16. Definizione del programma delle visite e degli esami clinici	pag. 8
17. Eventuale cessazione dell'incarico di Medico Competente	pag. 8
Protocollo Sanitario n. 1	pag. 9
Protocollo Sanitario n. 2	pag. 10
Protocollo Sanitario n. 3	pag. 11

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 2 di 11</p>
--	---	---

## PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di esporre i principi ed i metodi che definiscono la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori della scuola.

Si rivolge principalmente:

- Al Dirigente scolastico, quale Datore di Lavoro, principale destinatario dell'attuazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza;
- Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), quale destinatario delle informazioni sulle misure di prevenzione primaria e secondaria che vengono adottate per la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- Ai singoli Lavoratori.

## 1. Definizione ed obiettivi della Sorveglianza Sanitaria in Medicina del Lavoro

**La Sorveglianza Sanitaria (SS)** è definita dal D.Lgs. 81/08 all'art. 2, c. 1, lett. m): *“La Sorveglianza Sanitaria è l'insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute ed alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.”*

L'attività di Sorveglianza Sanitaria prevede l'esecuzione di diverse tipologie di visite mediche specificate dall'art. 41, c. 2. del D.Lgs. 81/08. In tutte le circostanze contemplate dalla norma, tali visite vengono svolte dal Medico Competente con la finalità di valutare la compatibilità dello stato di salute del Lavoratore, con l'esposizione ai fattori di rischio associati alla mansione specifica.

Le visite mediche comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal Medico Competente (MC).

In Medicina del Lavoro la Sorveglianza Sanitaria prevede *“La valutazione medica periodica dei Lavoratori esposti a rischi lavorativi, effettuata con l'obiettivo di proteggere la loro salute e prevenire le malattie correlate al lavoro.”*

Questo obiettivo si raggiunge attraverso:

- l'individuazione, nel corso della visita medica, di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportino rischi particolari (soggetti particolarmente sensibili ai rischi lavorativi, soggetti con patologie che si possono aggravare in seguito all'esposizione lavorativa), allo scopo di evitare o ridurre l'esposizione;
- la puntuale rilevazione, durante l'accertamento medico periodico, di eventuali alterazioni precoci dello stato di salute riconducibili etiologicamente all'esposizione professionale, quando queste siano ancora in una fase pre-clinica.

La Sorveglianza Sanitaria si colloca quindi nell'ambito della prevenzione secondaria delle patologie professionali o comunque correlate al lavoro.

Attraverso la Sorveglianza Sanitaria il MC acquisisce informazioni utili per formulare misure di prevenzione primaria, promuovere iniziative di formazione ed informazione sui rischi e sui danni da lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria trova il suo momento di sintesi nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espressione della compatibilità del lavoro con lo stato di salute rilevato.

Pertanto lo scopo degli accertamenti svolti dal MC è quello di tutelare la salute del Lavoratore esposto ai rischi lavorativi.

## 2. Destinatari della Sorveglianza Sanitaria

Le attività di Sorveglianza Sanitaria sono rivolte:

- ai Lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato;
- ai Lavoratori che per motivi contrattuali, non rientrano immediatamente nelle precedenti definizioni - liberi professionisti con convenzione o con contratti speciali che lavorano con modalità sovrapponibili a quelle dei Lavoratori subordinati - per una analisi di questi lavoratori che non rientrano nel computo dei lavoratori e non sono dipendenti, la visita medica è subordinata alla presenza di rischi professionali specifici, sarà opportuno redigere uno specifico documento, con la collaborazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per avere una omogenea comunicazione sulle frequenze ed una adeguata valutazione dei rischi lavorativi.
- La Sorveglianza Sanitaria non è rivolta ai Lavoratori che pur svolgendo la loro attività all'interno della struttura, sono alle dipendenze di un Datore di Lavoro terzo (dipendenti di Ditte in appalto, ad es. le cooperative per i servizi di pulizia straordinari o gli operatori che svolgono attività di assistenza agli allievi

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 3 di 11</p>
--	---	---

diversamente abili). In questi casi infatti il Datore di Lavoro terzo deve provvedere autonomamente alla nomina del MC di propria fiducia.

### 3. Sorveglianza Sanitaria e Valutazione dei Rischi

La Sorveglianza Sanitaria in Medicina del Lavoro è un'attività di prevenzione fondata sul controllo medico del Lavoratore e richiede la conoscenza approfondita dell'organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esposizione ai fattori di rischio rilevati.

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 15, c. 1, prevede che: *“Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; ...omissis; l) controllo sanitario dei lavoratori e all'art. 41, c. 4, precisa che gli accertamenti sanitari “comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”.*

Il Programma di Sorveglianza Sanitaria viene redatto dopo che tutti i rischi lavorativi sono stati valutati e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il MC fornisce all'attività di Valutazione dei Rischi contributi tecnici peculiari in ragione della propria specifica formazione professionale; i dati epidemiologici raccolti all'interno della Sorveglianza Sanitaria devono essere comunicati ai soggetti che si occupano della sicurezza durante la riunione annuale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09; essi costituiscono pertanto un elemento informativo di importanza preminente per la: 1) Valutazione dei Rischi; 2) per stabilire le priorità negli interventi correttivi.

### 4. Profilo giuridico ed indipendenza intellettuale del Medico Competente

Il MC è specialista in Medicina del Lavoro e possiede i titoli richiesti dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08, art. 38); il MC è inoltre inserito nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Salute.

La ricerca del Consenso del Lavoratore e della sua collaborazione all'atto della visita medica, a cui il Lavoratore è obbligatoriamente sottoposto, rappresenta una condizione necessaria alla pratica della Medicina del Lavoro, che è integrata anche attraverso un'adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. E' invece superfluo procedere alla raccolta di un consenso scritto per il trattamento dei dati personali e sensibili, in quanto effettuato esclusivamente al fine di ottemperare ad obblighi di legge.

### 5. Accertamenti sanitari affidati al Medico Competente

Gli accertamenti sanitari che la normativa vigente attribuisce al MC sono, secondo il “principio di tassatività dei casi”, quelli stabiliti dall'art. 41, c. 2 del D.Lgs. 81/08:

- visita medica preventiva;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del Lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'art. 18, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 (obblighi del Datore di Lavoro/Dirigente) impone che il Datore di Lavoro ed il Dirigente *“nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.”*

Questa disposizione ha carattere generale, cioè vale per tutti i compiti lavorativi, anche quelli che non comportano l'esposizione a rischi professionali e che non prevedono Sorveglianza Sanitaria; nei casi in cui le alterazioni dello stato di salute del Lavoratore siano evidenti (ad esempio deficit anatomici o funzionali come amputazioni, zoppie, esiti evidenti di traumi, riduzione della vista o dell'udito, alterazioni manifeste del comportamento), le decisioni del Datore di Lavoro/Dirigente a tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore devono essere prese anche senza ricorrere a certificazioni sanitarie.

La giurisprudenza ha stabilito che qualunque cittadino, nell'agire, deve adoperare la comune diligenza e prudenza del buon padre di famiglia; inoltre il Datore di Lavoro ha nei confronti del Lavoratore il dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Il Datore di Lavoro o il Lavoratore possono richiedere che la valutazione della compatibilità fra stato di salute e capacità di eseguire i compiti affidati sia effettuata dalla apposita Commissione Medica di Verifica (CMV) territorialmente competente.

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 4 di 11</p>
--	---	---

## 6. Idoneità al lavoro

L'*idoneità al lavoro* esprime due concetti differenti: la non prevedibile suscettibilità a subire danni alla salute in conseguenza dei rischi lavorativi (valutazione propria alla Medicina del Lavoro) e la capacità psico-fisica-attitudinale di eseguire tutti i compiti delle mansioni proprie del profilo professionale (valutazione medico-legale di capacità lavorativa).

E' quindi opportuno analizzare le diverse tipologie di idoneità previste dalle norme:

a) *Idoneità fisica all'impiego*: recenti norme nazionali hanno abolito l'obbligo di esibire il certificato di "idoneità fisica all'impiego" richiesto per l'ammissione nei vari ruoli a seguito di concorso pubblico.

b) *Idoneità al servizio d'istituto nella qualifica di appartenenza*: è una valutazione medico-legale del possesso da parte del Lavoratore di requisiti sanitari fisici e psichici che, insieme a requisiti extra-sanitari (competenze), lo rendono "capace" di svolgere il tipo di attività di cui è incaricato, cioè di eseguire correttamente (ovvero con un rendimento "normale" o "medio") la prestazione che costituisce l'oggetto del contratto lavorativo.

Dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego a causa di sopraggiunta inabilità, anche ai fini del cambio di profilo professionale, per i dipendenti della PA, a garanzia dell'imparzialità di giudizio, è affidata dalle norme vigenti ad una commissione medico-legale pubblica: Commissione Medica di Verifica (CMV) del Ministero dell'Economia e delle Finanze territorialmente competente.

Gli accertamenti sanitari espletati da tale commissione sono finalizzati al riscontro della condizione di idoneità/inidoneità psico-fisica del Lavoratore al profilo rivestito ed alle relative mansioni, ovvero della condizione di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro derivante da infermità. La valutazione viene effettuata in relazione allo stato di salute del Lavoratore ed alla capacità del Lavoratore di svolgere, in tutto od in parte, i compiti pattuiti con il contratto di lavoro: nell'ambito di tale accertamento possono essere pertanto previste delle limitazioni alle prestazioni lavorative, nel caso in cui vengano riscontrate in capo al dipendente ridotte capacità lavorative. L'accertamento medico-legale può essere richiesto dal Datore di Lavoro o direttamente dal dipendente, a prescindere che questo sia o meno esposto ai rischi professionali che prevedano la Sorveglianza Sanitaria da parte del MC.

c) *Idoneità alla mansione specifica*: è una valutazione della compatibilità fra le condizioni di salute del Lavoratore ed i rischi lavorativi residui, ossia i rischi per i quali rimanga una probabilità di lesioni o danni alla salute, quantomeno nei soggetti particolarmente sensibili, nonostante l'attuazione di idonee misure preventive e protettive.

Un caso particolare è la valutazione della compatibilità della mansione con il grado di disabilità dell'Invalido Civile, assunto mediante le procedure del collocamento obbligatorio: la valutazione sulla compatibilità fra le residue capacità lavorative ed i compiti affidati spetta alla Commissione di Accertamento individuata dalle norme vigenti (L. 68/99, art. 10).

## 7. Sorveglianza Sanitaria per i rischi professionali ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08

La Sorveglianza Sanitaria deve essere attuata tramite l'effettuazione – da parte del MC – di visite mediche preventive e periodiche, integrate da accertamenti clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati ai rischi specifici.

Gli accertamenti sanitari eseguiti prima dell'inizio dell'esposizione (accertamenti preventivi) hanno lo scopo di verificare che le condizioni psico-fisiche del Lavoratore siano tali da renderlo idoneo, senza pregiudizio per la sua salute e sicurezza, all'espletamento dei compiti che il Datore di Lavoro intende affidargli; devono quindi mirare all'esplorazione funzionale dei principali organi ed apparati, con particolare riguardo agli organi critici per i rischi professionali specifici per quella mansione.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari eseguiti successivamente (accertamenti periodici) hanno lo scopo di verificare il mantenimento dello stato di salute in seguito all'esposizione ad uno o più agenti lesivi professionali. La visita preventiva e la visita periodica si concludono con l'espressione del giudizio sul possesso o mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica.

Il MC deve informare il Datore di Lavoro su coloro che non hanno effettuato o non hanno completato la Sorveglianza Sanitaria comunicando:

- la violazione dell'art. 20, c. 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08;
- l'impossibilità di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.

### Visita medica preventiva

La visita medica preventiva va eseguita nel caso in cui il Lavoratore venga assegnato ad una mansione che prevede esposizione a rischi specifici per la salute evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 5 di 11</p>
--	---	---

Al momento in cui viene effettuata la visita medica preventiva il MC è informato sulle specifiche mansioni assegnate al Lavoratore.

### **Visita medica periodica**

Viene effettuata ai Lavoratori addetti a mansioni a rischio, con periodicità e tipologia di accertamenti variabili secondo quanto previsto dal Programma di Sorveglianza Sanitaria .

E' necessario attivare una procedura che regoli l'organizzazione della SS (convocazione dei Lavoratori, flussi delle informazioni e delle certificazioni).

Al termine della visita il MC trasmette al Datore di Lavoro (oppure al dirigente e/o al preposto) il giudizio di idoneità alla mansione.

### **Visita medica su richiesta del Lavoratore**

La visita su richiesta del Lavoratore, al di fuori delle normali cadenze programmate, è prevista dalla norma: *"qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta"* (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 2).

Nel caso in cui non vi sia relazione fra i disturbi lamentati ed i rischi lavorativi, il MC può valutare l'opportunità di inserire nel certificato, in modo distinto dal giudizio di idoneità, altre indicazioni o consigli ritenuti utili per la protezione della salute. Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett c), del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve tenere conto anche di queste indicazioni.

Frequentemente rientrano in queste tipologie di visite patologie extralavorative che possono compromettere l'idoneità generica al proprio profilo professionale e che quindi sono di competenza dell'apposita Commissione Medica di Verifica (CMV).

Si possono presentare diverse situazioni:

- 1 - Lavoratori soggetti ad obbligo di Sorveglianza Sanitaria in quanto esposti a rischi professionali.  
I Lavoratori possono richiedere di essere sottoposti a visite mediche, se ritengono che eventuali disturbi sopravvenuti siano correlati ai rischi professionali.
- 2 - Lavoratori non soggetti ad obbligo di Sorveglianza Sanitaria in quanto non esposti a rischi professionali.  
Anche i dipendenti con mansioni considerate "non a rischio" possono accedere al MC; condizione necessaria per l'effettuazione della visita è che a giudizio del MC, i disturbi accusati siano da mettere in relazione alla mansione svolta; può essere presente anche il caso in cui le condizioni di salute del Lavoratore siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta. Le richieste di visita devono essere valutate dal MC singolarmente. Se vi è pertinenza tra i disturbi denunciati e la situazione lavorativa, il rischio viene segnalato al RSPP per una revisione della valutazione dei rischi. Eventuali altri dipendenti, esposti al medesimo rischio, vengono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.
- 3 - Visite richieste dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti o dai Preposti.  
La norma non prevede che il Datore di Lavoro, i Dirigenti o i Preposti possano richiedere al MC l'esecuzione di visite mediche straordinarie.  
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 vi è l'obbligo da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti di inviare i Lavoratori dal MC, entro le scadenze previste dal programma di Sorveglianza Sanitaria, per l'esecuzione delle seguenti visite mediche:
  - visite preventive;
  - visite periodiche;
  - visite in occasione del cambio della mansione;
  - visite precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi.

### **Visita medica dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi**

*"Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione"* (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 2, lett. e-ter).

La visita ha lo scopo di verificare nel Lavoratore la permanenza dell'idoneità alla mansione specifica.

### **Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 229 prevede un controllo sanitario del Lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, pensionamento) qualora risulti esposto al rischio a sostanze pericolose (compresi i cancerogeni e mutageni) e le radiazioni ionizzanti. Per gli agenti chimici la cartella sanitaria e di rischio è fornita agli organi di vigilanza qualora la richiedano.

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 6 di 11</p>
--	---	---

### **Tipologie particolari di visite mediche**

Si precisa che la norma prevede che all'interno della Sorveglianza Sanitaria il MC possa verificare l'assenza di:

- assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nella circostanza in cui i Lavoratori svolgano attività lavorative che possono comportare un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, secondo quanto indicato nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 30/10/07;
- condizioni di alcol-dipendenza per determinate categorie di Lavoratori individuate nell'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 16/03/06 (art.15, L. 125/01).

Le visite mediche espressamente vietate dalla legge (art. 41, c. 3, del D.Lgs. 81/08) sono:

- a) per accertare lo stato di gravidanza;
- b) in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.

## **8. Accertamenti complementari**

Le visite mediche possono essere corredate da accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio in grado di indagare la funzionalità degli organi ed apparati bersaglio degli agenti o delle lavorazioni nocive.

Pertanto gli accertamenti complementari devono, per quanto possibile, essere "mirati al rischio".

In generale, quindi, potranno essere:

- esami per la valutazione funzionale dei principali organi ed apparati;
- esami per il dosaggio di indicatori biologici di esposizione;
- esami od indagini per la definizione diagnostica di tecnopatie o patologie eventualmente già in atto.

L'art. 39, c. 5, del D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che il MC possa avvalersi, in casi specifici, della collaborazione di altri medici specialisti; ciò riveste particolare importanza quando occorre precisare una diagnosi al fine di esprimere un giudizio limitativo dell'idoneità alla mansione specifica.

## **9. Giudizio di idoneità alla mansione specifica**

Con il termine "**idoneità alla mansione specifica**", si esprime la compatibilità fra lo stato di salute del Lavoratore valutato e l'esposizione ai fattori di rischio correlati alla mansione svolta. Il concetto di idoneità alla mansione specifica varia con il modificarsi delle condizioni di salute del Lavoratore e delle condizioni di lavoro.

Per svolgere una determinata mansione non è sempre indispensabile un'integrità psico-fisica completa del Lavoratore.

Le diverse tipologie di giudizio formulabili in relazione alla idoneità alla mansione specifica sono indicate nel prospetto seguente:

<b>IDONEITA'</b>	Il Lavoratore può essere esposto ai fattori di rischio associati alla mansione senza prevedibile danno
<b>IDONEITA' CON LIMITAZIONE (temporanea o permanente)</b>	Il Lavoratore può svolgere la propria mansione ad esclusione di alcuni compiti che lo espongono a fattori di rischio specifici
<b>IDONEITA' CON PRESCRIZIONE (temporanea o permanente)</b>	Il Lavoratore può svolgere la propria mansione solo con particolari modalità
<b>INIDONEITA' (temporanea o permanente)</b>	Il Lavoratore non può svolgere in modo assoluto alcun compito che lo espone ai rischi previsti dalla mansione specifica

Nel caso di espressione di giudizio di idoneità con limitazione/prescrizione temporanea o di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Se il MC ritiene opportuno sottoporre nuovamente a visita il Lavoratore al termine di questo periodo lo deve esplicitare nel giudizio di idoneità: in caso contrario alla scadenza delle limitazioni/prescrizioni il Lavoratore è da considerare idoneo alla mansione specifica.

La norma in vigore (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 9) prevede la possibilità sia per il Lavoratore che per il Datore di Lavoro di ricorrere all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, contro il giudizio di idoneità espresso dal MC entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione.

## **10. Procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio**

La procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio sarà concordata con il Dirigente Scolastico.

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 7 di 11</p>
--	---	---

## 11. Valutazione epidemiologica dei risultati della Sorveglianza Sanitaria

I dati provenienti dagli accertamenti sanitari di legge consentono di trarre importanti informazioni sull'incidenza e la prevalenza di determinate patologie in certi contesti lavorativi, contribuendo pertanto alla programmazione ed attuazione di specifici interventi di prevenzione.

Il Servizio del MC costituisce un centro di raccolta ed elaborazione di dati epidemiologici, in quanto la SS consente di svolgere indagini mirate sulla salute di particolari categorie di Lavoratori. La redazione periodica della relazione sanitaria rappresenta lo strumento idoneo per diffondere i dati e le informazioni acquisite in forma anonima e collettiva.

## 12. Protocollo di sorveglianza sanitaria

L'esame dei fattori di rischio e l'indicazione dei relativi protocolli di sorveglianza sanitaria è stato effettuato seguendo l'ordine preso in considerazione nel D.Lgs. 81/2008, che di seguito si riporta:

### A. Titolo VI– Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste attività in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro, che nel complesso dell'attività lavorativa.

Si concorda di considerare occasionale per le attività di MMC: operazioni eseguite con frequenze medie fino a 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attività svolta alcune volte nell'arco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi occasionale).

Per i rischi da MMC si ritiene che l'evidenza scientifica complessiva faccia risultare ridondante una verifica annuale della situazione sanitaria del lavoratore, essendo ampiamente cautelativa la periodicità biennale e quadriennale, a seconda dei livelli di rischio.

Fattore di rischio	Movimentazione manuale carichi
Effetti avversi/organi bersaglio	1. Apparato locomotore, specie rachide LS 2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato
Accertamenti mirati di primo livello	1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico 2. ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)	- Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) - EMG - Visita fisiatrica o di altro specialista - Visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi, linee guida)	- D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d - Linee guida SIMLII vol. 10, 2004

### B. Titolo VII – uso di attrezzature munite di VDT

Vengono inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs. 81/08.

Fattore di rischio	Uso di attrezzature munite di VDT
Effetti avversi/organi bersaglio	apparato visivo apparato muscolo-scheletrico.
Accertamenti mirati di primo livello	Visita medica con anamnesi mirata
Altri eventuali accertamenti di secondo livello	Vis. oculistica, Visita fisiatrica
Eventuali riferimenti (leggi, linee guida)	- D.Lgs. 81/08 titolo VII
Periodicità suggerite in rapporto alle fasce di intensità di esposizione	per età >50aa e idonei con prescrizioni: biennale per età <50aa: quinquennale

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p align="center"><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p align="center"><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 8 di 11</p>
--	---	---

### 13. Acquisizione documentazione aziendale

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)
MANSIONARIO AZIENDALE
Protocollo Sorveglianza Sanitaria (PSS)

### 14. Protocolli sanitari dei lavoratori dipendenti

Nella seguente tabella vengono riportati i protocolli sanitari per le varie mansioni.

Mansione	N° identificativo del protocollo sanitario
Collaboratore scolastico	01
Insegnante della scuola dell'infanzia	02
DSGA Assistenti amministrativi Assistenti tecnici	03

### 15. Attività di sopralluogo negli ambienti di lavoro

Verranno svolti i sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro delle sedi della struttura di riferimento.

Al termine di ogni attività di sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale.

Il risultato emerso a seguito di ogni attività di sopralluogo sarà illustrato nella Relazione di Sopralluogo.

In casi specifici, verrà comunicato per iscritto al DL la necessità di effettuare il sopralluogo a cadenza diversa da quella annuale.

### 16. Definizione del programma delle visite e degli esami clinici

Il Medico Competente riporta il programma delle visite mediche (intese come comprensive anche degli accertamenti previsti nel protocollo sanitario), sulla base delle relative scadenze, per tutto il periodo di fornitura del servizio.

Il DL fornirà l'elenco nominativo dei lavoratori della struttura, con l'indicazione per ciascuno della mansione svolta e della periodicità delle visite.

All'atto della visita il Medico Competente, presa visione dell'identità del lavoratore, della propria mansione e dei relativi rischi valutati, informa preliminarmente il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria sulla base dei contenuti indicati (informativa al lavoratore).

Il MC esegue la visita, compila la cartella sanitaria individuale e di rischio, secondo i requisiti minimi dell'allegato 3° del D.Lgs 81/09 e s.m.i., quindi formula e compila il suo giudizio di idoneità.

I risultati della visita medica, tramite la trasmissione del giudizio di idoneità, non idoneità parziali o non idoneità totali saranno comunicati al lavoratore e consegnati al DL. Relativamente alla effettuazione di visite mediche pre-assuntive, straordinarie per cambio mansione/rischio, per ripresa da lunga malattia (> 60 gg) e conclusive, queste dovranno essere richieste dal DL al MC.

Allo stesso modo le richieste di visita medica straordinaria, per motivi di salute, da parte del lavoratore, dovranno essere inoltrate al DL il quale le inoltrerà al MC.

Le dipendenti in stato di gravidanza potranno richiedere al MC la certificazione ai fini del posticipo dell'epoca di astensione obbligatoria dal lavoro.

### 17. Eventuale cessazione dell'incarico di Medico Competente

Il Medico Competente alla cessazione dell'incarico, dovrà consegnare al Datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30.6.2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 9 di 11</p>
--	---	---

<b>Protocollo sanitario n. 1</b>				
<b>MANSIONE: Collaboratore scolastico</b>				
<b>RISCHI</b>		<b>ACCERTAMENTI SANITARI</b>		
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Visita Medica Preventiva</b>	<b>Visita Medica Periodica</b>	<b>Periodicità (in mesi)</b>
DLgs 81/08 e smi: Titolo VI	Movimentazione manuale dei carichi; Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti, arredi/attrezzature (non in modo saltuario)	ECG, Spirometria  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	ECG, spirometria  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	12
D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica	Altri rischi valutati: postura obbligata	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	12
D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	12

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 10 di 11</p>
--	---	--

<b>Protocollo sanitario n. 2</b>				
<b>MANSIONE: Insegnante della scuola dell'infanzia</b>				
<b>RISCHI</b>		<b>ACCERTAMENTI SANITARI</b>		
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Visita Medica Preventiva</b>	<b>Visita Medica Periodica</b>	<b>Periodicità (in mesi)</b>
Legge 125/2001  D. Lgs. 81/08 art. 41, comma 4  Intesa Stato-Regioni 16.03.2006	Verifica della assenza delle condizioni di alcool dipendenza	Alcool test  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): esami ematochimici	Alcool test  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): esami ematochimici	12
D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica	Altri rischi valutati: posture incongrue	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	12
D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (ventilazione)	12

<p><b>Dott.ssa Anna Cacciola</b>  <b>Specialista in Medicina del Lavoro</b>  <b>Specialista in Ematologia Generale</b>  Via L. Pirandello, 19  95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)  e-mail: <a href="mailto:annac2124@yahoo.it">annac2124@yahoo.it</a>  PEC: <a href="mailto:annacacciola@pec.ordinemedct.it">annacacciola@pec.ordinemedct.it</a>  Partita IVA: 04725190872</p>	<p><b>Protocollo di</b>  <b>Sorveglianza Sanitaria dei</b>  <b>Lavoratori della scuola</b></p> <p><b>Istituti comprensivi</b>  <b>e circoli didattici</b></p>	<p>Data di emissione: 18.01.2023</p> <p>Revisione: 00</p> <p>Pagina 11 di 11</p>
--	---	--

<b>Protocollo sanitario n. 3</b>				
<b>MANSIONE: Addetti all'utilizzo di attrezzature munite di VDT (DSGA, Assistenti Amministrativi/Tecnici )</b>				
<b>RISCHI</b>		<b>ACCERTAMENTI SANITARI</b>		
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Visita Medica Preventiva</b>	<b>Visita Medica Periodica</b>	<b>Periodicità (in mesi)</b>
DLgs 81/08 e smi: Titolo VII, capo I – Titolo VIII, capo I	Attrezzature munite di videoterminali Ore/settimana: 20	Screening ergoftalmologico (screening visivo con ortoanalizzatore)  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico oculistico	Screening ergoftalmologico (screening visivo con ortoanalizzatore)  Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico oculistico	24 (età >50 anni)  60 (età <50 anni) o con periodicità diversa a giudizio del medico competente.
D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica	Altri rischi valutati: postura fissa assisa	Visita medica con valutazione clinico-funzio- nale apparato locomotore (rachide e arti superiori)	Visita medica con valutazione clinico- funzionale apparato locomotore (rachide e arti superiori)	<b>Come sopra</b>
D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi oculari e sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi oculari e sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	<b>Come sopra</b>